

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2020-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione doganale adottata a Bruxelles da ben 48 Paesi, oltre l'Italia, integra ed amplifica la Convenzione di Parigi del lontano 1928 sulle esportazioni internazionali e prevede in particolare facilitazioni sia per la temporanea importazione di merci che per l'importazione in via definitiva di limitati quantitativi di essa.

L'attuale Convenzione non pregiudica la applicazione di disposizioni nazionali ed anche in quei punti — indicati dalla relazione ministeriale — nei quali la nostra legisla-

zione doganale diverge esistono facoltà discrezionali atte a tutelare eventuali interessi dell'Erario.

Peraltro, considerato che la Commissione finanze e tesoro non ha avuto nulla da osservare per la parte di stretta competenza in ordine al disegno di legge in esame, invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge stesso affinché possa essere data piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Bruxelles dell'8 giugno 1961.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per facilitare l'importazione di merci destinate a esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni similari, adottata a Bruxelles l'8 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 19 della Convenzione stessa.